



GRUPPO MICOLOGICO CARLO VITTADINI DI SEGRATE A.P.S.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORINARIA DEL GIORNO 20 GENNAIO 2020

Addì 20 gennaio 2020 alle ore 10.30 in Via Redeciesio n. 2 nel Comune di Segrate, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Gruppo Micologico Carlo Vittadini di Segrate come da avviso comunicato ai soci in data 2 gennaio 2020 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Luciano Nava

1. Variazione della natura giuridica dell'associazione in Associazione di Promozione Sociale
2. Modifica dello Statuto vigente tramite l'approvazione di un nuovo Statuto in sostituzione integrale del precedente
3. Variazione sede legale dell'associazione

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig. Luciano Nava il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Varini Roberto che accetta l'incarico.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è tenuta in seconda convocazione e che è presente il quorum previsto da statuto ai fini della validità della convocazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e preliminarmente ricorda ai Soci presenti che ai fini di statuto, tutti hanno pari diritto di voto



indipendentemente dalla qualifica e sono inoltre invitati ad esprimere anche un parere in merito al nostro sodalizio.

Passando alla trattazione dei primi due punti all'ordine del giorno, che devono essere trattati di concerto, il Presidente fa presente ai soci la necessità di variare la natura di semplice associazione di diritto privato adottando la forma di Associazione di Promozione Sociale tenuto conto di quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017. Di conseguenza il Presidente ed il Consiglio Direttivo propongono all'Assemblea Straordinaria dei soci di deliberare la variazione della natura giuridica dell'ente assumendo la forma di Associazione di Promozione Sociale e contestualmente di adottare un nuovo Statuto conforme al D.lgs. 117/2017.

L'Assemblea Straordinaria approva la variazione della natura giuridica dell'associazione in Associazione di Promozione Sociale demandano al Presidente la comunicazione della variazione agli organi preposti dell'Amministrazione Finanziaria.

Il Presidente quindi legge il nuovo testo di Statuto che l'associazione è tenuta ad adottare per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 come modificato dal D.lgs. 119/2018.

L'Assemblea Straordinaria, al termine di un dibattito interno, approva il nuovo testo di Statuto apportando modifiche minime che vengono immediatamente inserite nell'atto stesso e chiede che il Presidente disponga la registrazione del nuovo Statuto sociale in Agenzia delle Entrate con addebito delle spese sul conto dell'Associazione.



Venendo all'ultimo punto si comunica ai soci che risulta necessario, per decisione del Comune di Segrate, variare la sede dell'associazione dall'attuale Via Redecesio n. 2 a Via degli Alpini n. 34 in quanto gli spazi a nostra disposizione sono stati trasferiti dall'assessorato presso questa nuova collocazione. I soci accettano la proposta di trasferimento della sede e deliberano che essa sia immediatamente esecutiva, viene inoltre dato mandato al Presidente affinché comunichi la variazione all'Amministrazione Finanziaria.

Null'altro avendosi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 13.15, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale come segue sottoscritto.

Il Presidente

Luciano Nava

Il Segretario

Roberto Varini

TERZO
22/01/2020
170 3

Per C.A. ...
W. ...
P. ...

22/01/2020 170

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I Denominazione – Sede – Finalità

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'Art. 35, co. 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro, in forma di Associazione non riconosciuta denominata: **"Gruppo Micologico Carlo Vittadini Segrate Associazione di Promozione Sociale"** per brevità denominata anche **"Gruppo Micologico Vittadini Segrate APS"**. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, la sua durata è a tempo indeterminato. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio ai sensi di Legge.

L'Associazione ha sede legale in Via degli Alpini n. 34 nel Comune di Segrate. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'Art. 48 D.lgs. 117/2017.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale.

Edmondo Zuffel
Vittorio Albani
Antonio
Pierluigi
Walter
Alberto
Alessandro

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale, di seguito individuate, tra cui, in particolare, quelle elencate alla lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, i) art. 5 D.lgs. 117/2017 relative all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Ente potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito della promozione della musica in ogni sua forma, della cultura, del teatro, del patrimonio artistico e letterale italiano e qualunque altra forma di espressione artistica.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione si pone l'obiettivo di promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi; coordinare ed incentivare lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo

Inoltre l'ente si propone quale fine la promozione, sul piano locale e nazionale, la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica. L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statutari potrà organizzare e/o promuovere:

- l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
- corsi e laboratori di micologia ed ecologia che potranno essere effettuati tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo socio o tesserato, ma uguale per tutti i soci o tesserati che scelgono il medesimo programma di attività;
- ogni opportuna iniziativa volta a sviluppare una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;


- manifestazioni, rassegne, eventi, esposizioni, dibattiti, convegni e conferenze nel settore della micologia sia in Italia che all'estero;
- scambi culturali e collaborazioni con altre associazioni sia italiane che straniere operanti nel medesimo settore;
- iniziative di integrazione della micologia ed il rispetto dell'ambiente con altre discipline culturali, sociali e scientifiche;
- escursioni in ambienti boschivi a scopo didattico - formativo;
- nuovi linguaggi attraverso canali multimediali, internet e nuove tecnologie;
- coordinamento e azione comune tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere;
- la realizzazione di periodici e la pubblicazione di testi;
- ottenimento di facilitazioni per i propri soci ed agevolazioni anche reciproche tra associazioni;
- ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione si propone altresì di istituire concorsi ed assegnare borse di studio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire, quale ad esempio l'Associazione Micologica Bresadola della quale si impegna a rispettare le direttive purché non in contrasto con la normativa o l'interesse dell'associazione.

L'Associazione può esercitare, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, che siano secondarie e strumentali alle prime nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge le proprie attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



 Simona Zaffarini
 Vittorio Colaninzi
 Nunofranco
 Walter Bui
 Tellepini

Titolo II Soci

ART. 4 – Ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento interno. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste due categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale avrà

durata dalla data del versamento al termine del medesimo anno sociale.

Possono essere ammessi, con la qualifica di soci benemeriti, sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali non esercitano diritto di voto in assemblea ed il cui parere ha mera natura consultiva e non vincolante. I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa e sono da considerarsi quali "soci onorari", nominati per i propri meriti civili e scientifici o per aver promosso le attività dell'associazione negli anni.

Valeria Ruffo

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 117/2017.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

Antonio

Antonio

Antonio

Antonio

Edmondo Zuffi
Vittorio Colaneri

Nono fram

- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola;
- ricevere il bollettino nazionale "Rivista di Micologia" o altre pubblicazioni analoghe;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione

ART. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o dell'Ente. L'Organo di amministrazione procede alla tempestiva cancellazione del Socio dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo Direttivo per iscritto.

L'esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti del Socio, e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r, che:

- non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
- commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta,

costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

- abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell'esercizio delle attività associative o del rapporto Associativo;
- non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli Organi Sociali;
- abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o abbia commesso frodi nell'amministrazione o nella tenuta dei conti;
- abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del presidente e del consiglio direttivo;
- sia moroso nel pagamento della quota Associativa e/o dei contributi Associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivoltogli dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall'inizio del nuovo anno sociale.

Contro le decisioni di esclusione deliberate dall'Organo di amministrazione nei primi sei casi sopra indicati è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera dell'Organo di amministrazione e deve essere ad esso notificato. Il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'Assemblea nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità il Socio escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata all'Organo di amministrazione.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il Socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del Socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Edmondo Foffa
Vittorio Lombardi
Nino Franz
Roberto Franz
D. Alb. Alb.

Roberto Franz
D. Alb. Alb.

ART. 7 – Volontariato e lavoratori

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili o diversa somma stabilita dalla normativa e l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. L'associato che svolga in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo III Organi dell'Associazione

ART. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Tesoriere
- Segretario

- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati come soci ordinari o sostenitori. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri.

L'Assemblea dei Soci si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la variazione di sede legale;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Edmondo Zoffi
 Vittorio Colombo

Stefano

Luciano
 Alberto
 Carlo
 Giovanni
 Paolo

Vittorio
Colanzi
L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati è inferiore a cinquecento oppure se il numero è superiore a cinquecento.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la carica ricoperta in seno all'associazione (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 12 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri associati. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione

assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore.

Non può essere nominato amministratore o far parte del consiglio direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Presidente, eletto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata; in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica. Stimola e coordina le attività sociali; vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di Controllo se nominato.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Edmondo Fuffa
Vittorio Colombi

Stefano
Alberto Fellego

Alberto Fellego
Alberto Fellego
Alberto Fellego

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, emolumento o corrispettivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei soci.

ART. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo, e dell'eventuale Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima

riunione successiva, e fra l'altro, lo stesso Consiglio dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo; dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'Assemblea ordinaria per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 14 - Tesoriere

Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Tesoriere, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo.

ART. 15 - Segretario

Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Segretario, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Stefano
Vittorio
C. L. C.

Amisfrane

Roberto
Vittorio
C. L. C.

Roberto
Vittorio
C. L. C.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri Sociali. La funzione di Segretario può essere svolta anche dal Tesoriere dell'Associazione.

ART. 16 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea dei soci; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo può essere attribuito un compenso.

ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti.

Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Titolo IV Risorse economiche – funzionamento - disposizioni finali

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
6. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
7. rimborsi da convenzioni;
8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 85, tra cui annoverare le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

Edmundo Lopez
Vittorio Colaneri

Dono Franco
Alessandro

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

9. ricavi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali come previsto anche dall'art 86 D.lgs. 117/2017;
10. altre entrate espressamente previste dalla legge;
11. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017. L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART. 21 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 22 - Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei soci o altro limite previsto dalla normativa.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea .

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

ART. 24 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Edmondo Delfino
Vittorio Colaninno

Stefano
Vito

[Handwritten signature]


Si chiede la registrazione del presente atto in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5


D.lgs. 117/2017

Segrate, 20/01/2020

Firma degli aderenti


 (NAVA LUCIANO)


 (VARINI ROBERTO)

 (PELLEGRINELLI ALBERTO)


 (CANTON LUCIANO)

 (CARCHIA GIOVANNI)

 (COCCHI ROSSANO)

 (COLOMBI VITTORIO)

 (GUARRERA MARIO)

 (ZOFFOLI EDMONDO)